Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 13 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 1078.

Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

Art. 2.

Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità poderali l'esistenza del vincolo di indivisibilità dei fondi, ai sensi della presente legge.

In difetto, il vincolo di indivisibilità non può essere opposto ai terzi.

Art. 3.

Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.

La nullità può essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.

Art. 4.

Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale.

La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unità poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 5.

Nel caso di morte del titolare dell'unità poderale, essa è assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ad uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio.

Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unità poderale con le modalità concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorità giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.

In caso di disaccordo tra i coeredi, decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorità giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione.

Chiunque degli interessati può chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unità poderale, con le modalità di cui al comma 2° del presente articolo.

Art. 6.

I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatari dell'unità poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore a 10 anni ed è garantito da ipoteca legale sul fondo.

Se l'assegnatario o gli assegnatari non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.

Art. 7.

Nelle materie contemplate dai precedenti articoli 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui è situata tutta o la maggior parte dell'unità poderale. Il tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il pubblico ministero e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 8.

La stipulazione di mutui da parte dell'assegnatario o degli assegnatari, coltivatori diretti del fondo, per il pagamento della quota ai coeredi è considerata come operazione di credito agrario di miglioramento, salvo per quanto riguarda il concorso statale negli interessi che non è concedibile e salva l'applicazione dei privilegi tributari ai soli mutui che vengono contratti con istituti i quali fruiscono di tali agevolazioni.

Art. 9.

In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avrà per oggetto l'intera unità poderale.

Le pertinenze dell'unità poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.

Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore può, con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esigenze della produzione con l'interesse del creditore.

Art. 10.

Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilità dell'unità poderale, il vincolo può essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute circostanze il fondo risulti divisibile in più unità fondiarie organiche.

Sulla rimozione del vincolo decide l'autorità giudiziaria a termini dell'art. 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unità poderale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079.

Disciplina della produzione siderurgica in attuazione del piano autarchico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale, determinerà le norme per la distribuzione dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa, tra le ditte produttrici di ferro e di acciaio ai sensi della presente legge, regolando la produzione siderurgica per il consumo nazionale, attraverso quella dell'acciaio grezzo.

A tal fine il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra considererà separatamente le esigenze:

1) degli impianti che attuino la produzione a ciclo integrale della grande potenzialità prevista dal piano autarchico, partendo dai minerali e recuperando gas e sottoprodotti: produzione di categoria *A*;

2) degli impianti che attuino la produzione con prevalente uso di rottami: produzione di categoria *B*;

3) degli impianti che producano acciaio partendo da ghisa prodotta da minerali nazionali, sabbie ferrifere, ceneri di pirite, fanghi rossi ed altre analoghe materie prime nazionali in forni elettrici a recupero di gas ed utilizzata direttamente allo stato liquido per l'affinazione: produzione di categoria *C*.

Si intendono parificate a questa ultima categoria quelle produzioni di acciaio che si ottengano dalle predette materie prime nazionali con prevalente impiego di combustibili nazionali.

Art. 2.

Nessuna limitazione è posta alla produzione degli impianti di categoria *C*.

Fino a quando non sarà raggiunta, per un periodo di dodici mesi consecutivi, una produzione complessiva di tonnellate 2.550.000 di acciaio grezzo per le categorie *A* e *B* considerate insieme, gli impianti di categoria *B* avranno il diritto di produrre un quantitativo di acciaio grezzo di tonnellate 1.320.000 e gli impianti di categoria *A* avranno diritto di produrre la differenza.

Dopo che per un periodo di 12 mesi consecutivi sia stata raggiunta una produzione complessiva fra le categorie *A* e *B* di tonnellate 2.550.000, i successivi incrementi di produzione, oltre quanto sarà prodotto dagli impianti di categoria *C*, saranno ripartiti in parti uguali fra le categorie *A* e *B*.

Le eventuali diminuzioni della produzione, rispetto all'anno precedente, saranno ripartite fra le categorie *A* e *B* in parti uguali.

Le diminuzioni complessive di produzione di cui al precedente comma saranno ripartite tra i singoli impianti per la categoria *A*, in proporzione alla produzione da ognuno effettuata nell'anno precedente.

La produzione di categoria *B* sarà ripartita tra i singoli impianti ad essa appartenenti in proporzione della produzione dagli stessi effettuata nel triennio 1935-37.

Art. 3.

Gli impianti di acciaieria esistenti e non funzionanti nell'annata 1° luglio 1936-XIV-30 giugno 1937-XV, non potranno riprendere la loro attività senza l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni su parere della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, sentito il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Le produzioni delle acciaierie che siano state o che saranno autorizzate in sostituzione della produzione del ferro a pacchetto e le produzioni cui avessero eventualmente diritto gli impianti di acciaieria non esistenti o non funzionanti nell'annata 1° luglio 1936-XIV-30 giugno 1937-XV, saranno fissate dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra nei limiti delle autorizzazioni concesse, a valere sulla quota di competenza della categoria *B*.

Art. 4.

Agli impianti di categoria *A* a ciclo integrale già funzionanti ed a quelli che di mano in mano entreranno in funzione saranno corrispondentemente assegnati rottami, prelevati esclusivamente dalla propria produzione, in quantità mediamente non superiore al 10 per cento dell'acciaio prodotto dagli impianti stessi, i quali dovranno mettere a disposizione dell'Ente distribuzione rottami tutta la conseguente eccedenza di rottami.

Qualora la disponibilità di rottami risulti eccedente il fabbisogno della categoria *B*, in rapporto alla produzione per essa prevista dalle norme di cui all'art. 2, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo, potrà assegnare ad impianti di categoria *A* un quantitativo di rottame anche superiore al suddetto 10 per cento.

Agli impianti di categoria *B* le assegnazioni di rottami e di ghisa da affinazione saranno fatte dall'Ente distribuzione rottami in base alle percentuali di impiego che verranno stabilite dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo.

Agli impianti di categoria *C* saranno assegnati esclusivamente rottami di loro produzione in quantità non superiore al 20 per cento dell'acciaio grezzo prodotto dagli impianti stessi, i quali dovranno mettere a disposizione dell'Ente distribuzione rottami tutta l'eeccedenza di cui potranno disporre.

Limitatamente alla produzione di acciai legati, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo, potrà assegnare ad impianti di categoria *C* un quantitativo di rottami di loro produzione anche superiore al suddetto 20 per cento.

Art. 5.

Gli eventuali ricorsi relativi alla esecuzione e svolgimento del piano autarchico, in applicazione dei precedenti articoli, saranno inviati al Ministro per le corporazioni per la risoluzione, il quale, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, decide con suo decreto definitivo e insindacabile.

Art. 6.

Chiunque violi le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, nonchè le disposizioni che il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra emanerà ai sensi degli articoli 1 e 4, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 30.000 e, quando si tratti di materiale prodotto od alienato in contravvenzione alle disposizioni medesime, con l'ammenda pari a 20 volte il suo valore.

Se il fatto è grave od il valore del materiale è rilevante, si applica anche la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno.

In caso di recidiva il Ministro per le corporazioni, sentito il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e anche su richiesta di questo, può disporre con suo decreto che la gestione dell'azienda, i cui dirigenti si siano resi responsabili delle infrazioni suddette, venga temporaneamente affidata ad un commissario straordinario da lui nominato.

Il decreto fisserà la durata della gestione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le infrazioni al regolamento di cui all'articolo 7 potranno essere punite con ammenda da lire 5000 a lire 30.000.

Art. 7.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e il Comitato tecnico corporativo, saranno emanate, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge.

E' abrogata la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 190, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. **1080.**

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra, con la seguente modificazione:

All'art. 11 sono soppresse le parole « Istituto di sanità ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. **1081.**

Soppressione dell'avanzamento per meriti eccezionali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 11 della legge 21 giugno 1934-XII, numero 1093, recante modifiche alle disposizioni sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, quale risulta sostituito dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2168.

E' abrogato, altresì, l'art. 12 della predetta legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2168, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianità, a scelta e per meriti di guerra ».

Art. 3.

I sottufficiali dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali antecedentemente alla data di pubblicazione della presente legge conseguiranno la promozione con le norme di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. **1082.**

Varianti al Codice penale per l'esercito, al Codice penale militare marittimo, al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, al testo unico delle disposizioni sulla leva marittima ed alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 139 del Codice penale per l'esercito è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia il comandante del corpo ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il sottufficiale, caporale o soldato, dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata ».

Art. 2.

All'art. 148 del Codice penale per l'esercito è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia il comandante del corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare ha facoltà, ove ricorrano par-

ticolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata ».

Art. 3.

All'articolo 162 del Codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia il comandante della nave, del corpo, del distaccamento o stabilimento marittimo al quale il militare avrebbe dovuto presentarsi, ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il militare dopo ventiquattro ore di ritardo ingiustificato ».

Art. 4.

All'articolo 172 del Codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia il comandante ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata ».

Art. 5.

All'articolo 203 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, all'art. 94 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365, e all'art. 46 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari ».

Art. 6.

Il termine, decorso il quale si incorre di diritto, a norma dell'art. 146 del Codice penale per l'esercito e dell'art. 170 del Codice penale militare marittimo, nel reato di diserzione, è stabilito in giorni sette ed il termine, decorso il quale la dichiarazione di diserzione può essere fatta dal comandante del corpo, ai sensi degli articoli predetti, è stabilito in giorni due.

Art. 7.

Relativamente ai militari dichiarati disertori dal comandante a norma degli articoli 138, 139, 146 e 148 del Codice penale per l'esercito e 161, 162, 170 e 172 del Codice penale militare marittimo con le modificazioni apportate dai precedenti articoli di questa legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 159 del Codice penale per l'esercito e 183 del Codice penale militare marittimo.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083.

Data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea, convertito nelle legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto l'art. 7 del citato R. decreto-legge, il quale dispone che con decreto Reale, da emanarsi su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri interessati, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione del decreto stesso;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I benefici previsti nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, si applicano per i servizi prestati fino al 31 luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — SERENA — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 giugno 1940-XVIII, n. 1084.

Disciplina dell'esercizio della pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli

affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto le Capitanerie di porto sono autorizzate a emanare, nei limiti della loro circoscrizione, norme per disciplinare e regolare l'esercizio della pesca.

Art. 2.

Le ordinanze di cui all'articolo precedente devono essere preventivamente approvate dal Ministro per la marina di concerto con gli altri Ministri interessati e col Commissariato generale per la pesca.

Art. 3.

Fino a che non saranno emanate le ordinanze di cui al precedente art. 1 è fatto assoluto divieto a tutti i natanti, nazionali ed esteri, di effettuare la pesca entro la fascia di mare larga 12 mg. a partire dalla costa.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dall'11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085.

Applicazione nell'Africa Italiana della legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra e della legge sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 15 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, concernente l'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 22 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, concernente la disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, concernente l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, concernente l'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra e la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, si applicano anche nell'Africa Orientale Italiana ed in Libia, compreso il territorio del Sahara libico, con le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

I compiti attribuiti al Governo dagli articoli 1, 16, 18 e 19 e dai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 2 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sono devoluti, nell'ambito dei rispettivi territori, al Governo della Libia e al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana; le facoltà previste negli articoli 16 e 19 sono esercitate previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana.

Le attribuzioni previste nell'art. 10 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sono esercitate dal Ministro per l'Africa Italiana il quale può delegarle, in tutto od in parte, ai Governatori generali.

Art. 3.

Le norme degli articoli 5, 7 e 16 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, e quelle della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, eccetto il n. 4) dell'art. 3, si applicano anche ai cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano, ai cittadini italiani libici e ai sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 4.

Qualora speciali ragioni lo consiglino la mobilitazione e la smobilitazione tanto generali quanto parziali possono essere ordinate con decreto del Governatore generale previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, anche senza la pubblicazione del relativo decreto a termini di legge.

Art. 5.

Gli organi statali che, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, devono istituire uffici di mobilitazione civile, sono il Governo della Libia, il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana e le Prefetture.

Art. 6.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione del presente Regio decreto ed a stabilire le sanzioni penali per le infrazioni al medesimo, ai sensi dell'art. 56 dell'ordinamento organico per l'Africa Orientale Italiana e dell'art. 45 dell'ordinamento organico per la Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 1086.

Pareggiamento alle Accademie di belle arti governative dell'Accademia di belle arti di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Vista la domanda del commissario dell'Accademia di belle arti di Perugia, diretta ad ottenere il pareggiamento dell'Accademia stessa;

Vista la relazione della Commissione nominata con decreto Ministeriale 28 febbraio 1940-XVIII con l'incarico di procedere, presso la detta Accademia ai necessari accertamenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dall'anno scolastico 1940-41, l'Accademia di belle arti di Perugia è pareggiata, a tutti gli effetti di legge alle Accademie di belle arti governative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 23. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° luglio 1940-XVIII, n. 1087.

Separazione patrimoniale e riparto di attività e di passività tra le provincie di Alessandria e di Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 297, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1148, col quale venne istituita la provincia di Asti mediante il distacco di 105 Comuni dalla provincia di Alessandria;

Vedute le deliberazioni, rispettivamente in data 27 febbraio e 4 marzo 1940-XVIII, con le quali i Rettorati provinciali di Asti e di Alessandria hanno stabilito, sulla base di accordo intervenuto il 21 febbraio precedente fra i presidi delle due Provincie, il progetto di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e delle passività fra le Provincie medesime;

Veduti i pareri favorevoli espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Alessandria e di Asti nelle rispettive adunanze dell'11 aprile 1940-XVIII e del 30 maggio successivo;

Veduto l'art. 17 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il surriferito progetto di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e delle passività fra le provincie di Alessandria e di Asti è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 1088.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza a favore del personale di ruolo della Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola-Carmignano, con sede in Padova.

N. 1088. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza a favore del personale di ruolo della Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola-Carmignano, con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1089.

Autorizzazione alla Galleria degli Uffizi e alla Galleria di Arte moderna, in Firenze, ad accettare rispettivamente una donazione.

N. 1089. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Galleria degli Uffizi in Firenze e la Galleria di Arte moderna di Firenze vengono autorizzate ad accettare in donazione rispettivamente un dipinto ad olio ed una opera di scultura in marmo, donazione fatta dal comm. prof. Gaetano Trentanove.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1090.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Brigida Iacobelli », con sede in Vacone, comune di Cottanello (Rieti).

N. 1090. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Brigida Iacobelli », con sede in Vacone, comune di Cottanello (Rieti), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1091.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata perpetua nella Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria, in frazione Ravellino del comune di Colle Brianza (Como).

N. 1091. R. decreto 6 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 20 luglio 1935-XIII, modificato col successivo decreto in data 10 ottobre 1939-XVII, relativo alla erezione di una Vicaria curata perpetua nella Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria in frazione Ravellino del comune di Colle Brianza (Como). Lo stesso Cardinale Arcivescovo di Milano, viene autorizzato ad accettare, nell'interesse della stessa Vicaria curata e della Chiesa vicariale, i legati disposti dal cav. Alcide Lanfranchi con testamento olografo in data 1° marzo 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1940-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta » nella « Cassa rurale ed artigiana San Michele di Caltanissetta ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;

Vista l'istanza con la quale si chiede la dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione della « Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta » nella « Cassa rurale ed artigiana San Michele di Caltanissetta »;

Ritenuto che tale incorporazione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione di essa è opportuno ridurre il termine previsto nell'art. 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303, la fusione della « Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta » e della « Cassa rurale ed artigiana San Michele di Caltanissetta », mediante incorporazione della prima nella seconda.

Il termine, durante il quale è sospesa l'esecuzione della fusione e sono consentite le opposizioni ai sensi dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni 15, purchè, in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul « Giornale di Sicilia » di Palermo.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(3000)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 24 ottobre 1939-XVII, n. 1900, concernente l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese di assicurazione ed agenti di assicurazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1939, n. 300, a pag. 5903, art. 10, riga 23 della 2ª colonna, ove è detto: « ... acquisto da parte dell'agenzia che *acquisti* l'affare », devesi leggere: « ... acquisto da parte dell'agenzia che *acquisì* l'affare ».

— A pag. 5905, colonna 2ª, art. 26, 3° comma, penultima linea, ove è detto: « ... responsabilità civile, polizze, tutti i rischi ed altri rami », devesi leggere: « ... responsabilità civile, polizze tutti i rischi ed altri rami ».

— A pag. 5906, colonna 1ª, art. 27, linea ottava, ove è detto: « ... somma dei *prezzi* netti e addizionali di gestione ... », ecc., devesi leggere: « ... somma dei *premi* netti e addizionali di gestione ... », ecc.

— A pag. 5906, art. 28, linea 6 della seconda colonna, ove è detto: « ... di *quelli corrisposti* all'agente nell'ultimo quinquennio... » ecc., devesi leggere: « ... di *quelle corrisposte* all'agente nell'ultimo quinquennio ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni

Si notifica che nel giorno di sabato 4 settembre 1940-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1940-41, delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romani comuni) passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3041)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga dei concorsi per titoli a 45 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; a 45 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A del personale « ingegneri » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; a 650 posti di volontario doganale (ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, specializzazione dogane).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 30 aprile 1940-XVIII, registrati alla Corte dei conti addì 14 giugno 1940-XVIII, con i quali vennero indetti tre concorsi per titoli: a 45 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette; a 45 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A del personale « ingegneri » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; a 650 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane).

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai detti tre concorsi;

Determina:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a 45 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette; al concorso per titoli a 45 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale « ingegneri » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; al concorso per titoli a 650 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), è prorogato dal 20 luglio 1940-XVIII al 31 agosto 1940-XVIII.

Resta ferma la disposizione contenuta nell'art. 8 di ciascuno dei menzionati decreti Ministeriali 30 aprile 1940-XVIII, circa il requisito dell'età il quale in ogni caso deve essere posseduto dai candidati alla data dei bandi suaccennati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3042)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.